Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 28 aprile — Numero 100

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio od in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 | per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 |
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - *Avviso di Corte.*

LEGGE *7 aprile 1921 n. 500, concernente la inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria.*

LEGGE *7 aprile 1921, n. 501, contenente provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale.*

REGIO DECRETO LEGGE *10 aprile 1921, n. 509, concernente l'aumento del valore delle cause di competenza dei giudici singoli nelle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO-LEGGE *17 marzo 1921, n. 511, che sostituisce con altra la tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440.*

REGIO DECRETO-LEGGE *6 gennaio 1921, n. 512, che proroga il termine stabilito dall'art. 36 del Regio decr[illegible] arzo 1920, n. 432, per le dispense dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale delle antichità e b[illegible]*

REGIO DECRETO *20 febbraio 1921, n. 488, che estende ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, le disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1620, circa l'autorizzazione a banche estere di impiantare sedi e succursali nel Regno.*

REGIO DECRETO *3 aprile 1921, n. 487, che reca norme per l'applicazione del diritto supplementare pei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tramvie.*

REGIO DECRETO *24 febbraio 1921, n. 480, che pubblica nelle nuove Provincie del Regno le disposizioni della legge 26 settembre 1920, n. 1322, relative al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.*

REGIO DECRETO *10 marzo 1921, n. 502, che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.*

REGIO DECRETO *21 aprile 1921, n. 520, relativo alla validità dei biglietti gratuiti di viaggio rilasciati agli onorevoli senatori e deputati.*

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor TANG TSAI FU, il quale ha presentato, alla Maestà Sua, le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Cina, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, 28 aprile 1921.

Legge 7 aprile 1921, n. 500, *concernente la inscrizione nello stato di pre[illegible]sione della spesa del Ministero per l'agricoltura, [illegible]i fondi occorrenti per un servizio di meteorol[illegible]a agraria.*

VITTO[illegible]O EMANUELE III

per grazia di Di[illegible] per volontà della Nazione

[illegible]E D'ITALIA

Il Senato e la Camera [illegible]ei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello Stato di previsione

della spesa per il Ministero di agricoltura, è inscritta, nell'esercizio finanziario 1920 921, la somma di lire 85.000 per spese d'impianto di un servizio di meteorologia agraria.

Nella parte ordinaria del bilancio stesso, è inscritta, in apposito capitolo per l'esercizio 1920-921, la somma di L. 10,000 per studi preparatori, esperienze, missioni, compensi relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura e alle irrigazioni, con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima.

Per l'esercizio 1921-922 e per i seguenti detto stanziamento sarà elevato a L. 40,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 501, *contenente provvedimenti a favore dell'insegnamento industriale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per completare la classificazione delle scuole industriali a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e per l'istituzione di nuove scuole a termini del decreto legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 898, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio;

a) **un maggiore stanziamento di 692 800 lire nel capitolo 53 per l'esercizio finanziario 1920-921;**

b) **un maggiore stanziamento di 876,200 lire nei corrispondenti capitoli per l'esercizio finanziario 1921-1922 e per gli esercizi successivi.**

Nello stesso capitolo 53 dello [illegible] **di previsione della spesa per l'esercizio 1920-92**[illegible] **scritto un ulteriore stanziamento di 45,000 lire pe**[illegible] **cedere alla Scuola del libro, all'Istituto industr**[illegible] **milanese « Giacomo Feltrinelli » ed alla Scuola-la**[illegible] **rio di elettrotecnica per operai in Milano un suss**[illegible] **straordinario oltre i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e dall'ultimo comma dell'articolo 231 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913 n. 1014.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Regio decreto-legge 10 aprile 1921 n. 509, *concernente l'aumento del valore delle cause di competenza dei giudici singoli nelle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza 1° giugno 1914, n. 118, B. L. I.;

Vista la legge 1° agosto 18[illegible]5, B. L. I., n. 111 (Norma di giurisdizione);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il paragrafo 7 *a)* della norme di giurisdizione vigente nelle nuove Provincie del Regno è modificato come segue:

« Nelle controversie di diritti patrimoniali, nelle quali il valore dell'oggetto litigioso (paragrafi 54 fino a 60) non superi l'importo di L. 10.000 e venga ridotto al più tardi al principio della pertrattazione orale a questa somma o ad una somma inferiore, e che sono di competenza dei tribunali circolari, provinciali, commerciali o commerciali e marittimi (paragrafi 50 comma 1, 51, n 1, fino a 3), la pertrattazione e la decisione spetta ad un giudice delegato dal presidente del tribunale, quale giudice singolo. Se il petito viene esteso oltre l'importo di diecimila lire dopo incominciata la pertrattazione orale (paragrafo 235 reg. proc. civile) la stessa continua davanti al giudice singolo ».

Art. 2.

Il secondo periodo del comma 3° del paragrafo 60 della stessa norma di giurisdizione è modificato come segue: « Lo stesso vale se a seguito di tali rilievi e prove il valore indicato con più di 10.000 lire non supera l'importo di 10.000 lire (paragrafo 7 *a*) ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 non trovano applicazione alle controversie nelle quali sia stata già tenuta una pertrattazione dopo la prima udienza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e

sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Regio decreto-legge 17 marzo 1921, n. 511, *che sostituisce con altra la tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. Guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *C* annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato col R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, è sostituita quella annessa al presente decreto; vista d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Gli aumenti quinquennali di stipendio stabiliti dall'art. 24 del su citato testo unico sono sostituiti da quattro aumenti quadriennali di lire mille ciascuno, ai quali è applicabile la disposizione dell'eventuale anticipazione per merito distinto.

Gli aumenti sessennali sono aboliti.

All'insegnante che abbia conseguito durante la carriera tre aumenti per merito distinto sarà concesso un quinto aumento quadriennale.

Art. 3.

Sono computati come utili, agli effetti dello stipendio e della carriera gli anni di servizio di ruolo prestati in scuole medie e normali Regie o pareggiate, o come ispettore per le scuole medie e normali, o come Regio provveditore agli studi.

Per la determinazione dello stipendio e della carriera, oltre i servizi su indicati, è computabile come utile il servizio prestato fino ad un massimo di dieci anni prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, in qualità di incaricato fuori ruolo, per almeno un intero anno scolastico nelle scuole medie e normali governative.

Non si computano le frazioni di anno.

Il computo di tali anni, ai fini dello stipendio e della successiva carriera è operato all'atto della promozione al grado di ordinario.

Al professore che anteriormente alla nomina ad insegnante nella scuola allievi ufficiali della guardia di finanza abbia prestato prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, servizio continuativo, per almeno un anno scolastico in qualità d'insegnante fuori ruolo in scuole medie e normali governative o pareggiate, è estesa la facoltà di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1919 e sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA delle cattedre di ruolo per la scuola allievi ufficiali della R. guardia di finanza.

Destinazione delle cattedre.

1. Lettere italiane.
Orario settimanale 15.
Stipendio dello straordinario L. 7000.
Stipendio dello ordinario L. 9000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1921, n. 512, *che proroga il termine stabilito dall'art. 36 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 432, per le dispense dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 55, 56 e 58 del R. decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1919, 2127;

Veduto il 2° comma dell'art. 36 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 432;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito al 2° comma dell'art. 36 del R. decreto sopracitato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 36 del R. decreto 4 marzo 1920, n. 432, per le dispense dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, è prorogato al 24 aprile 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 483, *che estende ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, nn. 1322 e 1778, le disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1620, circa l'autorizzazione a banche estere di impiantare sedi e succursali nel Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1620, che detta norme per l'autorizzazione a Banche estere di impiantare sedi e succursali nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È esteso ai territori annessi al Regno in base alla legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, il decreto-legge, 4 settembre 1919, n. 1620, coordinato nel seguente testo:

Art. 1. — L'impianto di sedi e succursali di Banche straniere in Italia è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione da parte del ministro del tesoro.

Le Banche straniere, che domandino tale autorizzazione, dovranno unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto ed indicare l'ammontare del capitale che intendono assegnare alla speciale gestione nel territorio del Regno e le persone che dirigeranno ed amministreranno tali sedi e succursali.

Le eventuali variazioni che avvenissero successivamente al conseguimento della chiesta licenza, dovranno parimenti essere comunicate al ministro del tesoro.

Art. 2. — L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà data con decreto del ministro del tesoro, il quale provvederà con decisione insindacabile, d'intesa con i ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio.

Fra gli elementi che il ministro del tesoro terrà presenti nel decidere intorno alla detta autorizzazione sarà il trattamento fatto dalla legislazione dello Stato cui appartiene la Banca che chiede la autorizzazione stessa, agli Istituti italiani che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare la loro attività.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni alle quali la concessione sia subordinata, e la cui osservanza potrà portare la decadenza della concessione medesima.

Art. 3. — Entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione, la Banca estera dovrà ottemperare alle prescrizioni legali vigenti nelle nuove Provincie relative alla insinuazione della gestione, e ciò sino a quando non sarà esteso alle Provincie medesime il Codice di commercio italiano. In questo ultimo caso la Banca estera dovrà adempiere le disposizioni degli articoli 230 231 e 232 del Codice di commercio e provvedere alla registrazione del suo atto costitutivo.

Art. 4. — Per la gestione nel territorio del Regno la Banca dovrà redigere un bilancio separato, da cui risulti anche il capitale destinato alle operazioni nello Stato e quello effettivamente impiegato.

Art. 5 — Le Banche estere, ivi comprese quelle che abbiano la sede principale oltre la linea di armistizio, nel territorio dell'ex-Monarchia austro-ungarica, che alla data del presente decreto abbiano succursali nelle nuove Provincie, dovranno chiedere al ministro del tesoro speciale autorizzazione per continuare la loro gestione. L'autorizzazione sarà data per decreto Ministeriale nei modi stabiliti dal precedente art. 2 e sentito l'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

A dette Banche sarà applicabile anche il precedente art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 487, *che reca norme per l'applicazione del diritto supplementare pei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tramvie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 della legge 1° febbraio 1921, n. 48

Ritenuta la opportunità di adottare d'urgenza i provvedimenti di più immediata attuazione, nei riguard

della semplificazione dei congegni relativi al diritto supplementare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretarii di Stato dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1921, salvo quanto stabilisce l'art. 6, è data facoltà alle aziende esercenti di liquidare l'importo mensile, delle somme riscosse per conto dello Stato a titolo di diritto supplementare sui trasporti (giusta gli articoli 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, e 5 della legge 1° febbraio 1921, n. 43) in base a parti aliquote del prodotto lordo viaggiatori e bagagli.

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo verranno stabilite separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di traffico:

a) abbonamenti;

b) biglietti operai ed assimilabili, di cui all'art. 5, lettera *b*), ultimo comma, della legge 1° febbraio 1921, n. 43;

c) biglietti di corsa semplice, biglietti di andata e ritorno, ecc.;

d) bagagli.

L'aliquota sarà altresì determinata sulla base dell'effettivo gettito del diritto supplementare nel periodo 1° dicembre 1920-31 marzo 1921 raffrontato al corrispondente prodotto lordo.

Tuttavia, qualora dalle contabilità degli anni 1919 e 1920 risultassero sensibili differenze nell'andamento dei traffici tra il periodo dicembre-marzo ed i rimanenti mesi dell'anno, le aliquote determinate in base al periodo dicembre 1920-marzo 1921 verranno congruamente modificate in relazione delle risultanze delle predette contabilità.

Art. 3.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, la determinazione delle aliquote potrà essere fatta complessivamente per tutte le linee esercitate dalla stessa azienda in modo tale da costituire una rete ferroviaria o tramviaria e concretata in un verbale da sottoscrivere dal rappresentante dell'Ufficio speciale delle ferrovie e dal rappresentante legale dell'azienda.

Le aliquote avranno immediata applicazione, senza pregiudicare peraltro la definitiva approvazione da parte dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 4.

È data facoltà alle aziende di applicare ai singoli biglietti, in sostituzione delle quote di diritto supplementare di cui agli articoli 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, e 5 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, quelle risultanti, per ogni categoria di traffico, dalle aliquote medie di cui al precedente art. 2, fermo restando il criterio dell'unico arrotondamento a 5 centesimi per le frazioni di prezzo totale inferiore a 5 centesimi.

Sempreché l'aggravio per gli utenti non risulti nel suo complesso superiore a quello derivante dalle aliquote di cui al precedente art. 2 e salvo il disposto dell'art. 6, è data altresì facoltà alle aziende di distribuire diversamente sulle varie categorie, correnti e relazioni di traffico le quote del diritto supplementare.

Art. 5.

Per quanto concerne le quote addizionali festive di cui all'art. 5, lettera *c*), n. 1, della legge 1° febbraio 1921, n. 43, facoltà analoghe di quelle di cui ai precedenti articoli 1 e 4 sono altresì date alle aziende nei riguardi del diritto supplementare per i giorni estivi a decorrere dal 1° settembre 1921 ed in base alle risultanze del periodo marzo-agosto 1921.

Art. 6.

Dei provvedimenti adottati, giusta le facoltà di cui ai due precedenti articoli, le aziende debbono dare notizia al competente Circolo ferroviario d'ispezione ed al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) in piego raccomandato, almeno 15 giorni prima della decorrenza.

Nei casi, però, di linee concorrenti, i provvedimenti di cui all'articolo 4 e conseguentemente all'art. 5 non potranno essere adottati senza l'autorizzazione del competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 7.

Sempreché non ne derivi svantaggio per l'orario, è consentito alle aziende esercenti ferrovie funicolari urbane o tramvie urbane e intercomunali, limitatamente ai biglietti di prezzo di tariffa (aziendale) non superiore ai cent. 50, di ridurre di cent. 5 le quote di diritto supplementare di cui all'art. 5 lettera *b*) (1° e 11° comma), della legge 1° febbraio 1921, n. 43.

La valutazione delle presumibili conseguenze derivanti all'erario da detta riduzione sarà fatta tenendo conto del provento tanto del diritto supplementare quanto della tassa di bollo e seguendo criteri analoghi a quelli di cui all'art. 2 ultimo comma delle presenti norme.

Art. 8.

La riduzione potrà essere applicata direttamente a cura delle singole aziende:

o direttamente in via definitiva: all'intera rete da esse esercitata;

o previo esperimento bimestrale: a parte (non superiore ad un quarto) delle linee componenti la rete stessa;

Art. 9.

In qualunque caso di attuazione della riduzione del diritto supplementare, eccetto che durante il periodo bimestrale di esperimento, le aziende risponderanno verso l'erario, dell'eventuale conseguente diminuzione di provento per tasse di bollo e diritto medesimo, mediante versamento a titolo di quota di diritto supplementare:

a) dell'importo delle maggiori quote di prodotto percepito da esso in proprio, in relazione al maggior numero di biglietti distribuiti;

b) di due terzi del residuo minore introito erariale.

Per contro spetteranno all'azienda i quattro quinti del maggiore introito, che l'erario ottenesse complessivamente a titolo di bollo e di diritto supplementare, per effetto della riduzione di cui all'articolo 7.

Art. 10.

Gli addebiti ed accrediti alle aziende giusta l'art. 9 avranno luogo esclusivamente sulle quote di diritto supplementare rimanendo fermo l'effettivo importo delle tasse di bollo.

Art. 11.

Le aziende che abbiano applicato la riduzione di cui all'art. 7, non potranno far luogo ad aumenti di tariffe se non dopo ripristinato il diritto supplementare nella misura di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio 1921, n. 43.

Art. 12.

Con le norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è in facoltà delle aziende di rinnovare, dopo trascorsi almeno 4 mesi, e per altri 5 centesimi la riduzione del diritto supplementare stabilito dall'art. 5 della legge 1° febbraio 1921, n. 43.

Art. 13.

Con successivi decreti Reali potranno essere apportate le modificazioni che risultassero necessarie alle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 480, *che pubblica nelle nuove Provincie del Regno le disposizioni della legge 26 settembre 1920, n. 1322, relative al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1363;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri di agricoltura, del tesoro, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicate nelle nuove Provincie del Regno le disposizioni della legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA — FERA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 502, *che fa cessare per ogni effetto di legge lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che, date le attuali condizioni politiche della Cirenaica, vien meno la necessità di mantenere lo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto, deve considerarsi cessato, per ogni effetto di legge, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 21 aprile 1921, n. 520, *relativo alla validità dei biglietti gratuiti di viaggio rilasciati agli onorevoli senatori e deputati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante concessioni di viaggio sulle ferrovie esercitate dallo Stato;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con Nostro decreto 26 novembre 1908, n. 804;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A deroga di quanto è disposto dall'art. 11, primo capoverso del regolamento sopracitato, i biglietti gratuiti di viaggio rilasciati, in base all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, ai senatori e deputati per il secondo anno della XXV legislatura hanno validità fino al 30 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.